



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

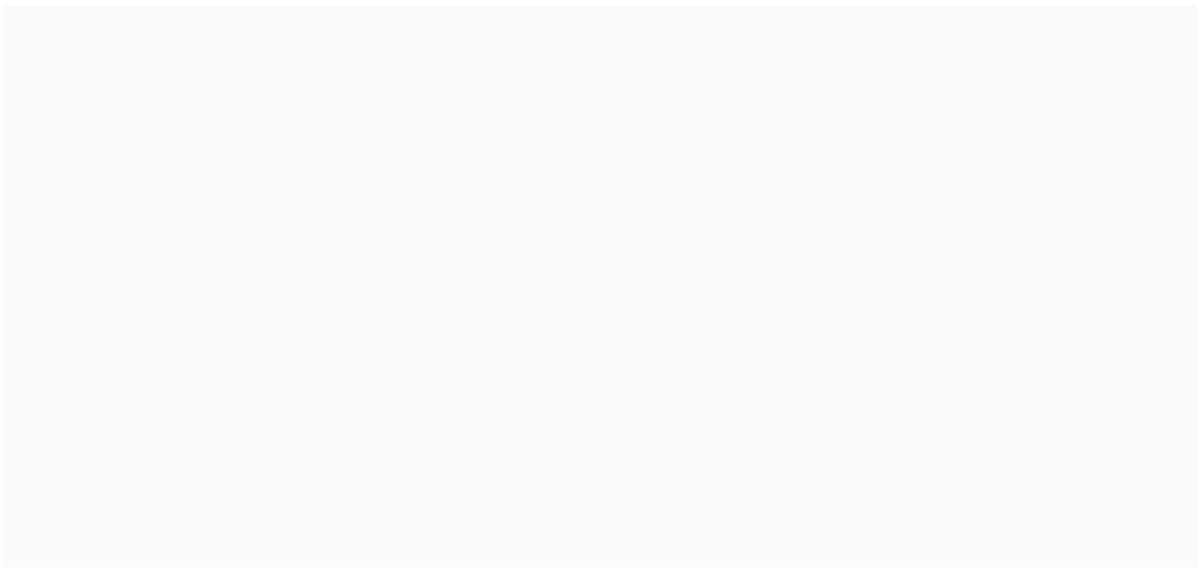
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nelle persone dei Sigg.ri

Magistrati:



ha pronunciato la seguente

SENTENZA



- appellanti -

contro



- appellati -

OGGETTO: terreni abbandonati dalle acque; appello avverso la sentenza n. 1721/2023 del TRAP presso CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/04/2023;

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8 maggio 2024, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi.

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Leo Daniele, Leo Francesco, Moavero Rosanna, D'Argenio Antonietta e D'Argenio Nazzareno hanno convenuto in giudizio dinanzi al TRAP presso la Corte d'Appello di Napoli l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché, previo accertamento dell'irreversibile spostamento dell'alveo del fiume Calore per fatti naturali e rideterminazione dei confini, fosse accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario da parte degli attori degli appezzamenti di terreno siti in Benevento, e precisamente del terreno reliquato dall'originario alveo in quanto adiacente alla proprietà degli stessi attori.

Deducevano che Leo Daniele, Leo Francesco e Moavero Rosanna erano proprietari di un terreno in Benevento, riportato in catasto al foglio n. 19, part. 1843, per effetto di successione ereditaria dal padre Leo Franco, il quale aveva a sua volta acquistato il bene per effetto di testamento olografo pubblicato in data 16 febbraio 1966;



che D'Argenio Antonietta e D'Argenio Nazzareno erano proprietari di terreni riportati in catasto al foglio 19, part. nn. 533 e 534 (ex part. 372) acquistate da D'Argenio Elio con atto per notar Iannella del 15 novembre 1994, ed allo stesso alienate da Leo Franco, e che alla morte dell'acquirente erano pervenute per successione al coniuge Perriello Luigia ed agli attori, in quanto figli, e successivamente ai soli attori per effetto della donazione compiuta in loro favore dalla madre con atto del 27 gennaio 1999.

Aggiungevano che le parti coltivavano i terreni da oltre 50 anni e che avevano iniziato a coltivare anche una parte del fondo ove fino agli anni '50 del secolo scorso correva il fiume Calore, che però si era progressivamente ritirato in maniera naturale, di tal che il terreno abbandonato dal fiume si poneva come ideale prolungamento di quella che un tempo era la particella n. 31. Specificavano che l'area abbandonata si estendeva dalla particella n. 1843 di proprietà dei Leo e della Moavero sino alle particelle nn. 533 e 534 dei D'Argenio per complessivi 9,1 ettari così che risultava applicabile alla fattispecie la previsione di cui all'art. 942 c.c., nella formulazione anteriore alla modifica di cui alla legge n. 37 del 1994.

Nella resistenza dei convenuti, ammessa ed espletata CTU, il TRAP con la sentenza n. 1721 del 17 aprile 2023 ha rigettato la domanda.

Dopo avere ribadito la legittimazione esclusiva passiva dell'Agenzia del Demanio, evidenziava che la fattispecie dedotta in giudizio rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 942 c.c., in tema di terreni abbandonati dalle acque fluviali, con la precisazione che la nuova disciplina di cui alla legge n. 37 del 1994, come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, non può trovare applicazione nel caso in cui il ritiro sia avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore della novella.



Tuttavia, escludeva che la domanda potesse trovare accoglimento, in quanto gli attori non avevano adeguatamente provato di essere proprietari dei fondi confinanti con quelli asseritamente sdemanializzati all'epoca del ritiro delle acque, ovvero di avere acquistato, ove ciò intervenga dopo l'entrata in vigore della legge n. 37/1994, non solo quella che era la particella confinante, ma anche ogni accessione e pertinenza, e quindi quella porzione di bene sdemanializzato posta a confine con la particella oggetto di acquisto.

Gli attori Leo e Moavero avevano riferito di essere proprietari della particella n. 1843, quali eredi di Leo Franco, che aveva a sua volta acquistato il bene per testamento olografo pubblicato in data 16 febbraio 1966.

Dalla disamina di tale testamento, nonché dell'allegata denuncia di successione, si rilevava che l'unico terreno pervenuto per successione era quello di cui alla particella 31, e che nella denuncia di successione di Leo Franco, redatta dagli attori si faceva riferimento alla diversa particella n. 442.

Alla luce della documentazione versata in atti mancava la prova che la particella n. 1843 (alla quale si fa richiamo in ricorso) corrispondesse alla n. 31 pervenuta per successione al dante causa degli attori, così come pure mancava la prova che la particella n. 442, inserita nella denuncia di successione del dante causa degli attori, fosse derivata dalla particella 31 e che dalla stessa sia poi derivata la particella n. 1843.

Quanto invece ai beni dei D'Argenio, emergeva che il loro genitore, D'Argenio Elio, aveva acquistato nel 1994 da Leo Franco un terreno riportato nella particella n. 372, ex 31 c, ma che l'atto di frazionamento allegato a quello di vendita non appariva di agevole comprensione, non essendo dato comprendere come dalle particelle



di cui era titolare il Leo fosse scaturita la particella alienata al D'Argenio.

Mancava quindi la possibilità di verificare la continuità tra il titolo di acquisto del Leo e quello degli altri attori, non senza considerare che negli atti di donazione con i quali Perriello Luigia, coniuge in regime di comunione legale di D'Argenio Elio, aveva donato i beni pervenuti per successione e dei quali era titolare anche in ragione del menzionato regime patrimoniale, si faceva cenno delle particelle n. 533, per Antonietta, e 534, per Nazzareno, anche in questo caso senza chiarire come si fosse addivenuti alla formazione di tali particelle e che nesso di derivazione vi fosse rispetto a quella acquistata dal padre.

Mancava, quindi, anche in questo caso la prova che i beni vantati dagli istanti avessero una loro identità con quelli contrassegnati all'epoca cui risalirebbe il ritiro delle acque con la particella n. 31.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello Leo Daniele, Leo Francesco, Moavero Rossana, D'Argenio Antonietta e D'Argenio Nazzareno, cui hanno resistito l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di appello denuncia la violazione dell'art. 101 c.p.c., con la conseguente nullità della sentenza impugnata per avere deciso la controversia sulla base di una eccezione rilevata d'ufficio, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio.

Si deduce che all'atto della costituzione in giudizio dei convenuti, questi non avevano contestato i fatti dedotti dai ricorrenti, e precisamente la titolarità dei beni in capo agli attori ed il fatto che gli stessi erano materialmente confinanti con le aree per cui è causa, mai



avendo messo in discussione la derivazione catastale delle attuali particelle da quelle a suo tempo acquistate da Leo Franco.

Il TRAP, pur condividendo la ricostruzione in punto di diritto dell'art. 942 c.c., ha però rigettato la domanda sul presupposto che non fosse stata offerta la prova della titolarità dei fondi che confinavano con le aree interessate dal ritiro del Calore, e cioè la corrispondenza con quelle oggi di proprietà degli attori, adottando una tipica sentenza della terza via, omettendo però di instaurare il contraddittorio sul punto, evidentemente implicante accertamenti di di fatto, per il quale riteneva di dover pervenire al rigetto della domanda.

La violazione dell'art. 101 c.p.c. determina perciò la nullità della sentenza ed a tal fine, dovendosi provvedere ad una nuova valutazione degli aspetti di fatto e di diritto della controversia, occorrerà tenere conto anche della documentazione in questa sede prodotta, e rappresentata dalla visura storica catastale della particella n. 1843, dalla quale si evince la sua derivazione, unitamente a quelle dei D'Argenio, dalla particella n. 31, pacificamente caduta nella successione di cui aveva beneficiato Leo Franco.

Il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. con erroneità della sentenza gravata nella parte in cui la stessa ha reputato non provate le circostanze mai contestate dalla controparte, e che dovevano essere quindi ritenute implicitamente riconosciute.

Si richiama la generale applicazione del principio di non contestazione, e si sottolinea che gli attori avevano fornito piena prova documentale del diritto azionato, avendo depositato i rispettivi titoli di acquisto.

La proprietà dei fondi adiacenti alle aree abbandonate dal fiume era stata anche accertata dal CTU, e mai era intervenuta una contestazione da parte dei convenuti. La soluzione del giudice di



primo grado si pone quindi in contrasto con il precetto di cui all'art. 115 c.p.c. nella parte in cui ha valorizzato l'assenza di un *excursus* storico-catastale relativo alle particelle per cui è causa.

Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 162, co. 4, e 167 del RD n. 1775/1933 e dell'art. 2697 c.c., nella parte in cui il TRAP ha ritenuto non provate circostanze di fatto che peraltro non erano decisive ai fini della decisione, ha rigettato la domanda sulla base di argomentazioni di carattere tecnico – burocratico, che erano in ogni caso ricavabili dall'analisi degli atti e che avrebbero potuto essere appurate avvalendosi dei poteri istruttori d'ufficio, ben potendosi far ricorso all'art. 196 del RD n. 1775/1933, che consente il conferimento di un incarico integrativo al CTU.

Si rammenta che la sentenza gravata si è soffermata sulle risultanze catastali, senza considerare che i fatti costitutivi della domanda erano ben rappresentati nei titoli di proprietà degli attori, dando quindi rilievo ai dati catastali che non possono sovvertire la prova della proprietà che deve emergere dai titoli di acquisto.

Inoltre, le pretese omissioni documentali avrebbero potuto esser ovviate tramite il ricorso all'attività dell'ausiliario d'ufficio, come consentito dalle specifiche norme dettate in materia di processo dinanzi al TRAP.

In ogni caso, dagli atti di causa il giudice si sarebbe potuto avvedere della storia catastale delle particelle, dovendosi in comunque caso, laddove residuino dei dubbi, disporre anche in questa sede un supplemento di CTU, che tenga conto della documentazione qui prodotta.

Infine, si ripropongono tutte le domande di merito già avanzate in primo grado e che il Tribunale ha ritenuto di respingere in base al



rilievo assorbente della mancata prova della proprietà originaria delle aree confinanti con quelle abbandonate.

2. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati, occorrendo a tal fine tenere conto della documentazione prodotta per la prima volta in questo grado e che permette di superare i profili di incertezza che hanno indotto il giudice di primo grado al rigetto della domanda.

Occorre a tal fine ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità, nello speciale rito previsto dal r.d. n. 1775 del 1933 davanti al tribunale delle acque, in primo e secondo grado di merito, è da considerarsi legittima, in forza dell'espressa disciplina derogatoria del codice di procedura civile, la tendenziale libera modificabilità delle domande o dei motivi già proposti o la proposizione di domande o motivi nuovi fino alla precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice delegato (e, quindi, non anche con le comparse conclusionali) e, a maggior ragione, la produzione di documenti, salvo – a tutela dell'effettività del diritto di difesa – il diritto della controparte di porre in essere l'adeguata attività processuale (da intendersi, di replica e probatoria) conseguente (Cass. S.U. n. 15279 del 20/06/2017).

Trattasi di precedente al quale questo Tribunale Superiore intende assicurare continuità, oltre che per l'autorevolezza della sua provenienza, anche in ragione delle segnalate peculiarità processuali del rito applicabile in questa sede, palesandosi del tutto irrazionale riconoscere una possibilità di permanente mutamento delle domande e delle conclusioni, cui non si accompagni anche una possibilità di implementazione del materiale probatorio, posto che tale deficit renderebbe priva di concreta applicazione la pur ammesse possibilità di introduzione di nove in appello.



Ne consegue che si palesa legittima la produzione di documenti operata per la prima volta in questo grado, senza che possa invocarsi il più restrittivo regime di cui all'art. 345 c.p.c. nella formulazione scaturente dalle modifiche introdotte a far data dalla legge n. 353 del 1990.

Parte appellante ha prodotto, già all'atto della costituzione in giudizio in appello, copia della visura storica catastale relativa alla particella n. 1843, attualmente di proprietà dei ricorrenti Leo e Moavero, e nel corso del giudizio, come illustrato con le note illustrative predisposte in vista dell'udienza del 10 gennaio 2024, ha prodotto anche gli atti di frazionamento, ai quali fanno richiamo le visure storiche, dai quali è dato evincere i vari passaggi e trasformazioni che hanno interessato l'originaria particella n. 31, che risultava essere confinante con le aree reliquate alla data cui si deve reputarsi risalga il ritirarsi dell'alveo fluviale.

Trattasi di documenti che appaiono necessari al fine di effettivamente comprovare la fondatezza della domanda, dovendosi in effetti escludere che ricorra la dedotta violazione dell'art. 101 c.p.c., avendo il giudice di primo grado verificato, come era per lo stesso doveroso, la fondatezza della domanda attorea alla base delle allegazioni e delle prove prodotte dalla stessa parte attrice, il che esclude che si sia al cospetto di una ipotesi di cd. sentenza della terza via, avendo il giudice ritenuto, sulla base del materiale probatorio a sua disposizione, che non vi fosse la prova che quelle che erano le particelle indicate attualmente nella titolarità degli attori fossero corrispondenti con quelle che in base agli stessi titoli degli istanti, erano menzionate negli originari titoli di provenienza.

Né può reputarsi che ricorra una violazione del principio di non contestazione, atteso che, come sottolineato in sentenza (cfr. pag.



7), nell'atto introduttivo del giudizio si faceva menzione solo della particella n. 1834 (che è quella attualmente di proprietà degli istanti Leo - Moavero), mancando ogni riferimento in punto di allegazione ai vari mutamenti di denominazione catastale che avevano interessato quella che in base al titolo di acquisto di Leo Franco, costituiva l'originaria particella dalla quale erano scaturite anche quelle poi acquistate dal dante causa dei D'Argenio.

Tuttavia, potendo questo Tribunale Superiore tenere conto anche dei documenti prodotti in grado di appello, sulla scorta degli stessi, emerge la precisa concatenazione delle modifiche catastali che permettono di ricondurre all'originaria unica particella n. 31, pervenuta per successione a Leo Franco, sia la particella n. 442 (di cui si fa menzione nella denuncia di successione di Leo Franco), sia la n. 1843 che attualmente corrisponde al fondo di proprietà dei discendenti per successione del Leo, sia le particelle nn. 533 e 534, acquistate dai D'Argenio, in parte a titolo successorio ed in parte per atto di liberalità dalla madre, Perriello Luigia, in quanto derivanti dal frazionamento della particella n. 372, che a sua volta scaturiva dal frazionamento della particella n. 31, frazionamento occasionato proprio dalla vendita della stessa effettuata da Leo Franco in favore di D'Argenio Elio (in regime di comunione legale con la Perriello).

Né può sostenersi che tale prova potesse esser offerta dalla visura storica catastale delle particelle appartenenti ai soli D'Argenio, in quanto, in assenza della visura storica relativa all'originaria particella n. 31, non era possibile poter verificare in base ai titoli, ed in assenza di una puntuale allegazione nel ricorso originario, che vi fosse un'effettiva corrispondenza tra il terreno oggi di proprietà degli appellanti e quello che era stato nel 1966 acquistato da Leo Franco.



Devono, quindi, reputarsi superate le incertezze che hanno indotto il TRAP al rigetto della domanda, sul presupposto della mancata prova della proprietà dei fondi a favore dei quali si è verificato l'acquisto ex art. 942 c.c. dei terreni abbandonati dalle acque del Calore, anche alla luce del fatto che, essendo tale abbandono anteriore all'acquisto da parte di D'Argenio Elio, ed in assenza di contrarie indicazioni nel titolo di acquisto, lo stesso deve reputarsi esteso anche alla parte di terreno costituente la riva scoperta posta a confine con la parte abbandonata dalle acque, e corrispondente a quella parte del fondo che il Leo aveva inteso alienare al D'Argenio.

Quanto poi alla effettiva possibilità di invocare l'acquisto a titolo originario delle aree abbandonate dal corso d'acqua, ritiene il Collegio che si palesino del tutto esaustive le risposte offerte dall'ausiliario d'ufficio che, all'esito di puntuale ed attenta disamina, ha potuto verificare che nel corso degli anni il fiume Calore ha significativamente modificato il proprio percorso, avendo abbandonato proprio quelle aree di cui gli appellanti rivendicano la proprietà.

Ha altresì verificato che tale modifica, e la sottrazione dei terreni per cui è causa all'alveo fluviale, risale già al 1969, essendo l'attuale conformazione del tracciato corrispondente a quella che è dato evincere nel 1994.

La presenza di vegetazione radicata e di notevole dimensione tra l'originaria area demaniale e gli argini del fiume induce altresì a ritenere che la modifica sia anteriore all'anno 1994 e che tale mutamento dello stato idrografico sia ascrivibile a cause naturali e non umane.

La collocazione cronologica del ritiro delle acque in epoca risalente a ben prima del 1994 impone quindi di dover fare applicazione della



previgente disciplina di cui all'art. 942 c.c. che prevedeva l'acquisto dell'area abbandonata a favore del proprietario della riva scoperta, senza che possa invocarsi il dettato della norma novellata.

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che, in tema di accertamento della natura demaniale di un terreno abbandonato dalle acque correnti, ai sensi dell'art. 942 c.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 37 del 1994, anche il ritiro di una sola sponda, non transitorio e non dovuto a fenomeni naturali, comporta la perdita della demanialità del relativo terreno, in quanto a seguito della deviazione o spostamento del corso d'acqua una porzione di terreno che prima costituiva parte integrante dell'alveo cessa di appartenervi, ateo che la disciplina di cui all'art. 1 della l. n. 37 del 1994 (recante "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche"), sostitutiva dell'art. 942 c.c., che esclude la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati dalle acque correnti, è priva di efficacia retroattiva (Cass. S.U. n. 14645 del 13/06/2017; conf. Cass. n. 30722/2018; Cass. n. 3854/2020).

In definitiva, ed in accoglimento dell'appello, deve essere accertato l'acquisto del terreno, corrispondente al letto abbandonato del fiume Calore, secondo quanto rappresentato graficamente nel tipo di frazionamento, redatto dal CTU (e che tiene anche conto della necessità di assicurare una fascia di rispetto in relazione all'attuale percorso del fiume), tipo di frazionamento che costituisce l'allegato n. 6 di cui alla CTU predisposta in primo grado, ed alla quale la presente sentenza intende fare rinvio.

3. La riforma della sentenza impugnata impone una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi.



Tuttavia, tenuto conto della difesa unitariamente prestata in favore del Ministero e dell'Agenzia del Demanio da parte dell'Avvocatura dello Stato, del fatto che anche all'esito del presente giudizio resta confermato (e non censurato), il difetto di legittimazione passiva del primo, e della rilevanza ai fini probatori della documentazione prodotta per la prima volta in appello dalle originarie parti attrice (che permette di richiamare anche quanto dettato dal previgente testo dell'art. 345 c.p.c., che, in caso di produzione per la prima volta in appello di documenti che però potevano essere prodotti anche in primo grado - come nel caso in esame -, richiamava quanto al regime delle spese, la previsione di cui all'art. 92 c.p.c.), ritiene il Collegio che debba disporsi l'integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio, ponendo quelle di appello a carico dell'Agenzia del Demanio, come liquidate in dispositivo, con attribuzione all'avvocato Luigi Giuliano dichiaratosene anticipatario).

PQM

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta l'acquisto in favore degli attori Leo Daniele, Francesco e Moavero Rosanna della porzione di terreno abbandonato dal fiume Calore, posta a confine con la particella n. 1843 del foglio 19 del NCT del Comune di Benevento, ed in favore di D'Argenio Antonietta e D'Argenio Nazzareno della porzione di terreno abbandonato dal medesimo fiume, posta a confine delle particelle n. 533 3 534 del foglio 19 del NCT del Comune di Benevento, secondo quanto rappresentato graficamente nel progetto di frazionamento di cui all'allegato 6 alla CTU dell'ing. Arianna Divella espletata nel giudizio di primo grado;
ordina al Conservatore dei RR.II. di procedere alla trascrizione della presente sentenza, all'esito del frazionamento e dell'accatastamento



dei terreni acquistati in conformità di quanto previsto nel menzionato progetto di frazionamento;

compensa le spese del primo grado di giudizio, e condanna l'Agenzia del Demanio al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti, con attribuzione all'avvocato Luigi Giuliano, dichiaratosene anticipatario

Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2024

Il Presidente

Antonio Pietro Lamorgese

Il Consigliere Estensore

Mauro Criscuolo

